LEGGE REGIONALE 21 giugno 1979, n. 43.

Interventi straordinari a favore dei territori dichiarati depressi dell'Italia settentrionale e centrale. Finanziamento superstrada « Transpolesana » in provincia di Rovigo. Completamento I e II stralcio e collegamento alla SS. n. 16 « Adriatica ».

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

La Regione, in attuazione dell'art. 2 lett. a) del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, è autorizzata alla prosecuzione dei lavori di costruzione della Superstrada « Transpolesana », in Provincia di Rovigo, già inclusi nel programma di intervento nelle zone depresse e montane del Centro Nord di cui alla nota ministeriale n. 44 dell'11 gennaio 1969, da finanziare ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614.

Art. 2

Le opere da finanziare con la presente legge comprendono il completamento del I e II stralcio dal « Confine veronese fino alla S.S., n. 16, Adriatica » inclusi i pagamenti delle occupazioni ed espropri di terreni già attuati per i quali si applicheranno le norme e le tariffe vigenti all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge è prevista una spesa di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1979, di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1980 e di lire 3.000 milioni per l'anno 1981.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

- in quanto all'esercizio 1979, mediante riduzione di lire 1.000 milioni del cap. 196219760 « fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo » (partita « Strada Transpolesana ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979;
- in quanto agli esercizi 1980 e 1981, mediante riduzione rispettivamente di lire 2.000 milioni e di lire 3.000 milioni della spesa programmata del tit. III, cat. I degli esercizi 1980 e 1981 del bilancio pluriennale 1979-1981.

Art. 4

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Competenza

Cassa

Cap. 196219760

L. 1.000.000.000

Fondo finale di cassa

L. 1.000.000.000

L. 1.000.000.000 L. 1.000.000.000

In aumento:

Cap. 031003011 « Strada Transpolesana » (Capitolo

di nuova istituzione)

L. 1.000.000.000 L. 1.000.000.000

Art. 5

L'Amministrazione Provinciale di Rovigo è delegata all'attuazione degli interventi di cui alla presente legge.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 21 giugno 1979

Tomelleri